

## CONTEGGIO DEL NUMERO DI ASSENZE AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Il monte ore annuale previsto per tutti gli indirizzi presenti in Istituto (nuovo e vecchio ordinamento) corrisponde a 1056 ore di lezione.

Dall'anno scolastico 2010/2011 è richiesta la frequenza di almeno  $\frac{3}{4}$  del monte-ore annuale per essere ammessi alla classe successiva o all'esame finale. Sono fatte salve le deroghe approvate dal Collegio dei Docenti.

Ai sensi del DPR 122 del 22 giugno 2009 e della Circolare Ministeriale n° 20 del 4 marzo 2011, dunque, il limite minimo delle ore di presenza complessive, ai fini della validità dell'anno scolastico corrisponde a 792 ore, ovvero ai  $\frac{3}{4}$  del monte ore previsto per tutte le classi di ciascun indirizzo (1056 ore).

Il Collegio Docenti del 2 novembre 2011 ha previsto che si possa derogare a tale limite ("a condizione, comunque, che .....le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione") per assenze dovute a:

- Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati,
- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati,
- Terapie e/o cure programmate,
- Donazioni di sangue,
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni Riconosciute dal C.O.N.I.
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerino il sabato come giorno di riposo.

E' importante che tutte le componenti della scuola provvedano a sorvegliare che ogni studente non oltrepassi il limite consentito di assenze o che provveda a consegnare opportuna e tempestiva documentazione, nei casi previsti.